



*Procura della Repubblica presso il Tribunale
Parma*

Direttiva n. 11/2024

Ai Magistrati (togati ed onorari) – Sede
 Al Questore- Parma
 Al Comandante Provinciale CC - Parma
 Al Comandante Provinciale GdF - Parma
 Al Dirigente Polizia Stradale - Parma
 Al Comandante Gruppo Carabinieri Forestali - Parma
 Al Dirigente della Polizia Ferroviaria - Parma
anche per la comunicazione agli Uffici rispettivamente dipendenti
 Al Comandante Provinciale Vigili del Fuoco Parma
 Al Comandante del NAS-CC Parma
 Al Comandante del Reparto CC Tutela Agroalimentare Parma
 Al Comandante del Nucleo Ispettorato del Lavoro CC Parma
 Al Responsabile dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Parma/Reggio Emilia - Parma
 Al Comandante della Sezione di Polizia postale e delle comunicazioni Parma
 Al Comandante della Polizia Provinciale Parma
 Ai Responsabili delle Aliquote di PG di PdS, CC, GdF, PL SEDE
 Al Comandante della Polizia Penitenziaria - Parma
 Al Comandante della Polizia Locale - Parma
 Ai Comandanti della Polizia Locale dei Comuni di
 Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busseto-Soragna-Roccabianca, Calestano, Fidenza,
 Fontanellato, Fontevivo, Monchio delle Corti, Noceto, Polesine Zibello, Salsomaggiore Terme, Sissa
 Trecasali-San Secondo P.se, Terenzo, Tornolo, Unione Appennino Parma Est, Unione Bassa Est Parmense,
 Unione Bassa Val Taro, Unione Pedemontana Parmense, Varano dè Melegari, Varsi

e, per opportuna conoscenza, ai Sigg.
 Presidente del Tribunale di Parma (anche per l'eventuale comunicazione ai Giudici);
 Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati –Presidente della Camera Penale di Parma
Al Dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale

e, per doverosa informazione
 Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Appello -Bologna

Oggetto: legge 4 marzo 2024, n. 25 (*"Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico"*), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2024, **in vigore dal 30 marzo 2024 – Linee guida operative**

Sommario

SOMMARIO	1
PREMESSA.....	2
PARTE PRIMA – LA QUALITÀ DI PUBBLICO UFFICIALE E DI INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO IN CAPO AL PERSONALE SCOLASTICO	2
PARTE SECONDA – LA MODIFICA DELL'ART. 61 C.P. MEDIANTE INSERIMENTO DEL N. 11-NOVIES.....	3
PARTE TERZA – LA MODIFICA DELL'ART. 336 C.P.	4
PARTE QUARTA – LA MODIFICA DELL'ART. 341-BIS C.P.....	5
PARTE QUINTA – LINEE GUIDA OPERATIVE.....	6
V/a) – Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria.....	6
V/b) – Linee guida operative per i Magistrati dell'Ufficio	6

Premessa

Nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15.03.2024 è stata pubblicata la legge 4 marzo 2024, n. 25 recante "(Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico" in vigore dal 30 marzo 2024.

Come si legge nel *Dossier A.S. n. 905* che accompagna l'iter parlamentare della legge, *"la proposta di legge - secondo quanto riportato nella relazione illustrativa - interviene in merito ai fenomeni di violenza esercitata dagli studenti, ma anche dai loro famigliari, nei confronti del personale della scuola"*.

Tale legge opera su due piani distinti ma complementari:

"i) da un lato, reca disposizioni sia a livello di monitoraggio e studio, istituendo l'Osservatorio nazionale sulla sicurezza del personale scolastico (art. 1), sia a livello di informazione e sensibilizzazione, prevedendo apposite iniziative di comunicazione istituzionale da parte del Ministero dell'istruzione e del merito (art. 2), e introducendo la Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico (art. 3), fissata per il 15 dicembre con il dichiarato intento di sensibilizzare la popolazione promuovendo una cultura che condanni ogni forma di violenza contro il personale scolastico;

ii) dall'altro lato, sul versante penalistico-sanzionatorio, introduce un'aggravante comune (art. 4) e modifica le fattispecie di violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.) e di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.) (artt. 5 e 6), configurando specifiche aggravanti di pena qualora il fatto sia commesso in danno di dirigenti scolastici o personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola".

oooo

Ovviamente con il presente atto vengono disciplinati solo gli aspetti di interesse penalistico della nuova normativa.

Attese le ricadute della nuova normativa sul settore dell'intero apparato scolastico, il presente provvedimento viene inoltrato, solo per conoscenza, all'Autorità scolastica della Provincia, con riserva di adozione di uno specifico atto nel quale saranno illustrate le varie modalità di approccio tra le Istituzioni scolastiche e l'Autorità Giudiziaria inquirente ¹.

Parte prima – La qualità di *pubblico ufficiale* e di *incaricato di pubblico servizio* in capo al personale scolastico

Va preliminarmente ricordato -come si sottolinea nel *Dossier* di studi richiamato in premessa- che, secondo l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione, in linea generale, la qualifica di pubblico ufficiale *"deve essere riconosciuta a quei soggetti che, pubblici dipendenti o semplici privati, quale che sia la loro posizione soggettiva, possono e debbono, nell'ambito di una potestà regolata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della p.a. oppure esercitare, indipendentemente da formali investiture, poteri autoritativi, deliberativi o certificativi, disgiuntamente e non cumulativamente considerati"*².

Quanto, poi, alla linea di demarcazione tra il *pubblico ufficiale* e l'*incaricato di pubblico servizio*, *"...la qualifica di pubblico ufficiale è poi riservata a coloro che formano o concorrono a formare la volontà della p.a. o che svolgono tale attività per mezzo di poteri autoritativi o certificativi, mentre quella di incaricato di pubblico è assegnata dalla legge in via residuale a coloro che non svolgono pubbliche funzioni ma che non curino neppure mansioni di ordine o non prestino opera semplicemente materiale"*³.

Sulla base di queste premesse, rivestono dunque la qualifica di *pubblico ufficiale*:

¹ In tal senso si è raggiunta un'intesa all'esito dell'incontro, svoltosi in data 22.3.2024, tra il Procuratore della Repubblica e l'Ufficio Scolastico Provinciale di Parma, nelle persone del Dirigente prof. Maurizio Bocedi, del funzionario prof. Giuseppe Gardoni e della prof.ssa Simona Scalzo.

² cfr. sul punto Cass. Sez. Un. n. A.S. n. 905 11 7958 del 27 marzo 1992; inoltre Cass. Sez. VI, n. 29772 del 2006

³ Cass. Sez. VI, n. 11417 del 21 febbraio 2003

- il dirigente scolastico della scuola pubblica ⁴;
 - l'insegnante della scuola pubblica ⁵, non solo durante la tenuta delle lezioni, ma anche durante le attività preparatorie, contestuali e successive, come gli incontri con i genitori degli studenti ⁶;
 - il dirigente della scuola privata paritaria ⁷;
 - l'insegnante della scuola privata paritaria ⁸;
 - il direttore dei servizi generali e amministrativi ⁹;
- mentre riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio:
- il personale ATA (personale *amministrativo, tecnico e ausiliario*) ¹⁰.

Parte seconda – La modifica dell'art. 61 c.p. mediante inserimento del n. 11-novies

L'articolo 4 della legge 25/2024 modifica l'art. 61 c.p. (*Circostanze aggravanti comuni*), mediante l'inserimento di un'ulteriore circostanza aggravante (n. 61-novies) consistente nell'aver agito, nei

⁴ "Nulla quaestio in riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale attribuibile al dirigente scolastico nell'ambito dei suoi poteri disciplinari anche successivamente all'introduzione della privatizzazione del rapporto di pubblico impiego. Tale qualifica è, infatti, già stata riconosciuta dalla giurisprudenza di legittimità (sez. 6, sentenza n. 10390 del 24-1-08, rv 238927, Magaldi; sez. 6, sentenza 37172 dell'11-6-08, rv 240932, Gatto) e le conclusioni alle quali si è pervenuti nelle sentenze suindicate sono pienamente condivise dal Collegio": Cass. VI sezione, Sentenza 14 giugno – 7 settembre 2012, n. 34280).

⁵ "La qualità di pubblico ufficiale va attribuita a tutti gli insegnanti di scuole statali, in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla manifestazione della volontà della pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi attraverso atti autoritativi e certificativi. A loro sono devoluti, infatti, fra gli altri, il potere di proporre eventuali provvedimenti disciplinari e quello di concorrere, con voto deliberativo, alle valutazioni periodiche e a quella finale della condotta e del profitto dei singoli alunni e di incidere, in tal modo, sul destino scolastico degli stessi" (Sez. 6, Sentenza n. 8726 del 07/02/1989 Ud. -dep. 20/06/1989- Defendant: Grismanl).

⁶ "L'insegnante di scuola media riveste la qualifica di pubblico ufficiale in quanto l'esercizio delle sue funzioni non è circoscritto alla tenuta delle lezioni, ma si estende alle connesse attività preparatorie, contestuali e successive, ivi compresi gli incontri con i genitori degli allievi. (Fattispecie in cui la Corte ha qualificato come oltraggio a pubblico ufficiale e non come ingiurie le offese pronunciate all'interno dell'edificio scolastico dal genitore di un alunno nei confronti di un docente di scuola media): Cass. Sez. 5, Sentenza n. 15367 del 12/02/2014 Ud. -dep. 03/04/2014- Defendant: P.G. in proc. C.).

⁷ "Il direttore di un istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. (In applicazione del suddetto principio, la Suprema Corte ha ritenuto immune da censure l'attribuzione della qualifica al direttore di un centro studi riconosciuto dalla Regione Sicilia, ove venivano rilasciati diplomi ideologicamente falsi a soggetti che mai avevano sostenuto l'esame di Stato)" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38466 del 22/07/2015 Ud. -dep. 22/09/2015-Defendant: Todaro Annamaria e altro).

⁸ "Il professore presso un istituto legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19 gennaio 1942, n.86; tale qualifica non ha, invece, l'assistente tecnico, figura istituita dall'art. 68 del r.d. 30 aprile 1924, n.965 con compiti meramente esecutivi necessari per coadiuvare l'insegnante di materie tecniche nell'uso del laboratorio" (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 3004 del 13/01/1999 Ud. -dep. 05/03/1999-Defendant: Thaler W e altro).

⁹ Argomento dalla sentenza Cass. Sezione VI, n. 30212/2020 dell'8.9.2020, Defendant: Vigorosi

¹⁰ "In tema di determinazione della qualità di incaricato di un pubblico servizio, il bidello di scuola, accanto a prestazioni di carattere meramente materiale, che sono la maggioranza, svolge anche mansioni di vigilanza, sorveglianza degli alunni, guardiania e custodia dei locali, che non si esauriscono nell'espletamento di un lavoro meramente manuale, ma che, implicando conoscenza e applicazione delle relative normative scolastiche sia pure a livello esecutivo, presentano aspetti collaborativi, complementari e integrativi delle funzioni pubbliche devolute ai capi di istituto e agli insegnanti in materia di sicurezza, ordine e disciplina all'interno dell'area scolastica. Nei limiti di queste ultime incombenze, compete ai bidelli la qualifica di incaricati di un pubblico servizio" (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 5543 del 07/03/2000 Cc. -dep. 11/05/2000- Defendant: Di Carmino).

delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico od ausiliario della scuola ¹¹.
Pertanto, a titolo di esempio, in caso di minaccia o di lesioni volontarie ai danni di predetto personale scolastico, la pena prevista per il reato viene aumentata fino ad 1/3.

Parte terza – La modifica dell'art. 336 c.p.

L'articolo 5 modifica l'art. 336 c.p. (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*) che, al primo comma, sanziona con la reclusione da 6 mesi a 5 anni chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o a un incaricato di pubblico servizio per costringerlo a compiere un atto contrario ai propri doveri o a omettere un atto dell'ufficio o del servizio.

In particolare:

- l'art. 5, lettera a) aggiunge un secondo comma all'art. 336 c.p., prevedendo una c.d. *circostanza aggravante a effetto speciale*, ovvero l'aumento della pena fino alla metà (e dunque fino a sette anni e sei mesi) se il fatto è commesso dal genitore che esercita la responsabilità genitoriale o dal

¹¹ Si riporta l'art. 61 del codice penale, come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto la parte di nuova introduzione, ovvero l'art. 61-novies):

"Art. 61 (*Circostanze aggravanti comuni*). — *Aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:*

1. *l'aver agito per motivi abietti o futili;*
2. *l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;*
3. *l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;*
4. *l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;*
5. *l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all'età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;*
6. *l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;*
7. *l'aver, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità;*
8. *l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;*
9. *l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto;*
10. *l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;*
11. *l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità;*
- 11-bis. *l'aver il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale;*
- 11-ter. *l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione;*
- 11-quater. *l'aver il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere;*
- 11-quinquies. *l'aver, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza;*
- 11-sexies. *l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative;*
- 11-septies. *l'aver commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni;*
- 11-octies. *l'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività;*
- 11-novies. *L'aver agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni*."

tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola;

- l'art. 5, lettera b), invece, interviene su quello che finora era il secondo comma dell'art. 336 c.p. (e che ora però, a seguito dell'intervento appena commentato, è diventato "terzo comma"); esso prevede una circostanza attenuante, quando il fatto sia commesso per costringere il pubblico ufficiale o l'incaricato del pubblico servizio a compiere un atto del proprio ufficio o servizio; in questo caso la pena può arrivare sino al massimo di tre anni, in quanto si è ritenuto opportuno punire meno gravemente la stessa condotta (uso di violenza o di minaccia) quando la stessa sia diretta non a costringere il pubblico ufficiale ad agire contrariamente ai propri doveri, ma conformemente alla normativa che disciplina l'esercizio delle pubbliche funzioni. Questa norma è già esistente, per cui la nuova formulazione estende questa attenuante anche a coloro che agiscono ai danni del personale scolastico ¹².

Parte quarta – La modifica dell'art. 341-bis c.p.

L'articolo 6 modifica l'art. 341-bis c.p. (*Oltraggio a pubblico ufficiale*) che, al comma 1, sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni.

Orbene, come per il reato di cui all'art. 336 c.p. appena analizzato, anche per l'oltraggio viene introdotta una circostanza aggravante a effetto speciale: dopo il primo comma, infatti, viene inserito un comma volto a prevedere che la pena sia aumentata fino alla metà se il fatto è commesso nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

Pertanto, qualora l'oltraggio sia diretto ad una delle categorie professionali citate, la pena può arrivare sino a quattro anni e sei mesi di reclusione.

Si tratta di un'aggravante ulteriore a quella, già prevista (e che ora viene *spostata* al comma 3) per il caso in cui l'oltraggio consista nell'*attribuzione di un fatto determinato*, che comporta -quale aggravante *comune*- l'aumento della pena sino ad 1/3 ¹³.

¹² Si riporta il testo dell'art. 336 c.p., come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto il testo nuovo):

«Art. 336 (*Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale*). —

Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola.

La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso per costringere alcuna delle persone di cui al primo e secondo comma a compiere un atto del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa».

¹³ Si riporta l'art. 341 -bis del codice penale, come modificato dalla legge 25/2024 (in carattere corsivo e neretto il testo nuovo):

«Art. 341 -bis (*Oltraggio a pubblico ufficiale*).

Chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l'onore ed il prestigio di un pubblico ufficiale mentre compie un atto d'ufficio ed a causa o nell'esercizio delle sue funzioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso dal genitore esercente la responsabilità genitoriale o dal tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo o amministrativo della scuola.

La pena è aumentata se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato. Se la verità del fatto è provata o se per esso l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile.

Ove l'imputato, prima del giudizio, abbia riparato interamente il danno, mediante risarcimento di esso sia nei confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza della medesima, il reato è estinto».

Qualora siano ravvisabili entrambe le aggravanti -come sottolinea il già citato *dossier*- a norma dell'art. 63, terzo comma, c.p., si applica prima l'aggravante ad effetto speciale e poi, sulla pena così determinata, si calcola l'aggravante comune ¹⁴.

Da sottolineare però che, a differenza di quanto avviene per l'art. 336 c.p. (in cui persona offesa può essere sia il *pubblico ufficiale* che l'*incaricato di pubblico servizio*), nell'art. 341-bis persona offesa è solo il *pubblico ufficiale*, per cui l'aggravante non trova applicazione nel caso in cui l'offesa venga rivolta al personale *tecnico* ed a quello *ausiliario*.

Parte quinta – Linee guida operative

V/a) – Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria

Per la Polizia Giudiziaria si forniscono le seguenti *linee guida operative*.

In caso di denuncia, da parte dell'Autorità scolastica, per reati commessi ai danni del personale scolastico di cui alla legge 25/2024 (dirigente scolastico, docente, personale educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola):

- (a) qualora il reato sia commesso con violenza (ad esempio: lesioni volontarie) o minaccia (ad esempio: minaccia, violenza privata, estorsione, ecc.), nella CNR si avrà cura di indicare, oltre al reato, anche la circostanza aggravante di cui all'art. 61-novies c.p.;
- (b) qualora sia segnalato il reato di violenza o minaccia a pubblico ufficiale o ad incaricato di pubblico servizio, nella CNR si avrà cura di indicare il reato di cui all'art. 336, comma 2, c.p.;
- (c) qualora sia segnalato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, nella CNR si avrà cura di indicare il reato di cui all'art. 341-bis, comma 2, c.p.;
- (d) qualora ci sia flagranza nel reato, è possibile l'arresto ai sensi dell'art. 381 c.p.p..

V/b) – Linee guida operative per i Magistrati dell'Ufficio

Per i Magistrati dell'Ufficio si forniscono le seguenti *linee guida operative*:

- (a) nel caso ricorra l'aggravante di cui all'art. 61-novies c.p., il fascicolo è attribuito alla competenza prevista per il reato-base;
- (b) i reati di cui agli artt. 336, comma 2, c.p. e 341-bis, comma 2, c.p., sono attribuiti alla competenza *generica*.

La presente direttiva ha efficacia a far data dal 30 marzo 2024.

Si pubblichi sul sito web della Procura di Parma.

Parma, 22.03.2024



D'AVINO ALFONSO
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA
22.03.2024
13:19:37
GMT+01:00

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
dott. Alfonso D'Avino

¹⁴ Si riporta il testo dell'art. 63 c.p. (*in carattere sottolineato e corsivo la parte di interesse*)

“Art. 63 (*Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di pena*)

1. Quando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire.

2. Se concorrono più circostanze aggravanti, ovvero più circostanze attenuanti, l'aumento o la diminuzione di pena si opera sulla quantità di essa risultante dall'aumento o dalla diminuzione precedente.

3. Quando per una circostanza la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato o si tratta di circostanza ad effetto speciale, l'aumento o la diminuzione per le altre circostanze non opera sulla pena ordinaria del reato, ma sulla pena stabilita per la circostanza anzidetta. Sono circostanze ad effetto speciale quelle che importano un aumento o una diminuzione della pena superiore ad un terzo.

4. Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla.

5. Se concorrono più circostanze attenuanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena meno grave stabilita per le predette circostanze; ma il giudice può diminuirla”.